

# Le frodi agroalimentari, il commercio e le forme di riciclaggio ed autoriciclaggio, i fondi europei.

## Le condotte di riciclaggio dei proventi delle frodi agroalimentari -

### 1. Introduzione

Date le particolari funzioni che attualmente svolgo, il mio coinvolgimento in questa pregevolissima iniziativa formativa è stato determinato dalla circostanza, puramente causale, che, nell'esercizio delle mie precedenti funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione, sono stato relatore di una sentenza, rimasta pressoché unica, scaturita da un ricorso avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena con la quale era stato respinto il riesame proposto avverso un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. Mi permetto di partire, quindi, dalla suddetta decisione<sup>1</sup> per poi provare ad affrontare, in termini più ampi, la tematica del riciclaggio merceologico.

### 2. La massima.

La suddetta decisione è stata massimata nei termini che seguono: "È configurabile il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui oli non commestibili illecitamente prodotti all'estero vengono ricollocati sul mercato nazionale come olio extra vergine di oliva, attraverso illecite miscele non rilevabili tramite le analisi ufficiali". (Principio affermato dalla Corte in tema di sequestro probatorio).

### 3. Iter normativo dell'art. 648 bis c.p.

Appare utile, al fine di verificare le potenzialità operative della norma con particolare riferimento al settore agro alimentare, ricostruire il percorso legislativo che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 648-bis *cod. pen.*

Segnatamente il reato di riciclaggio viene introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. 21 marzo 1978, n. 59, recante "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati" convertito in l. 18 maggio 1978, n. 191, che, all'art. 3, inserisce nel codice penale l'art. 648-bis con la rubrica "Sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione<sup>2</sup>.. Come emerge dai lavori preparatori, la necessità di introdurre la nuova

---

<sup>1</sup> Cass. sez. 2 sentenza n. 52625 del 3/12/2014, Rv. 261618.

<sup>2</sup> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti

figura criminosa era scaturita dalla constatazione che per mezzo delle condotte descritte dalla nuova norma poteva realizzarsi “un vero e proprio incentivo della criminalità più pericolosa ed efferata, proprio in quanto permette un impiego relativamente sicuro dei proventi delle più gravi imprese delittuose”.

Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, si trattava, di una tipica figura di reato a consumazione anticipata, con il quale venivano puniti gli atti diretti a sostituire denaro proveniente da quegli unici tre delitti individuati dal legislatore, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, l'avvenuta effettiva sostituzione del denaro<sup>3</sup>.

La fattispecie veniva completamente riscritta con l'art. 23 l. 19 marzo 1990 n. 55, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, da un lato richiedendosi, ai fini della consumazione del reato, l'effettiva sostituzione del denaro, beni o altre utilità provenienti da un più ampio catalogo di delitti pur sempre predeterminato *ex lege*, non bastando il semplice compimento di atti diretti a sostituirlo e da un altro lato inserendo tra le condotte sanzionate anche quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene<sup>4</sup>.

La nuova configurazione del delitto nasceva dalla necessità di adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti adottata il 20 dicembre 1988 e ratificata in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328 nella quale era, tra l'altro, previsto che gli Stati membri dovessero prevedere come reato “la conversione ed il trasferimento dei beni provenienti dal narcotraffico con la finalità di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti”.

Quindi, in adempimento agli obblighi derivanti per lo Stato italiano dall'adesione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato approvata nell'ambito del Consiglio d'Europa in data 8 novembre 1990 Strasburgo, si perveniva alla formulazione della norma attualmente vigente, introdotta, appunto, dalla legge 9 agosto 1993 n. 328 di ratifica della suddetta Convenzione, in base alla quale l'oggetto materiale del reato, costituito da denaro, beni o altre utilità, può provenire da qualsiasi delitto non colposo. Questa era, infatti, l'impostazione adottata dalla

---

ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da un milione a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

<sup>3</sup> Il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen., configurandosi come fattispecie a consumazione anticipata, neppure richiede la protrazione dell'evento lesivo, essendo sufficiente al riguardo il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro o di altre utilità di provenienza specificamente illecita (Cass. II, sentenza n. 2851 del 5/12/1991, Rv. 189493).

<sup>4</sup> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Convenzione, in ragione della quale si imponeva agli Stati membri di non limitare la possibilità di applicare l'apparato repressivo solo ad alcuni settori criminali, risultando lo stesso idoneo a colpire qualsiasi ipotesi di ripulitura di "denaro, beni o altre utilità" di provenienza illecita; non a caso nelle definizioni previste nel testo della Convenzione, all'art. 1 lett. e), viene stabilito che per reato presupposto deve intendersi qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei sei reati definiti dall'art. 6 della Convenzione stessa.

Del resto nella stessa direzione ci si è poi mossi anche nell'ambito della legislazione europea, laddove, con la direttiva n. 205/60 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2005 si stabilisce che costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione ed il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tali attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Infine con la l. 15 dicembre 2014 n. 186, nell'introdurre all'art. 648-ter 1 c.p. la fattispecie di autoriciclaggio, si è intervenuti sul trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. aumentando i limiti minimi e massimi di pena pecuniaria applicabile.

Per completezza deve ancora segnalarsi che il 9 luglio 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale è stata modificata la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (V Direttiva antiriciclaggio). La direttiva, per la quale era previsto l'obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro il 10 gennaio 2020, e mira ad assicurare maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli dei trust nell'ottica di migliorare l'attuale quadro di prevenzione e contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. In Italia il recepimento è avvenuto ad opera del decreto legislativo n. 125 del 2019.

#### **4. Il bene giuridico tutelato dall'art. 648 bis c.p.**

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra riportata si ritiene che oggetto della tutela giuridica del riciclaggio, oltre al patrimonio, sia anche l'amministrazione della giustizia

e l'ordine economico che verrebbe ad essere inquinato e destabilizzato attraverso il riciclaggio dei proventi dei reati. Come per la ricettazione, si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che più sono gli interessi protetti dalla norma attraverso l'incriminazione.

A questo riguardo si è evidenziato come, nonostante la collocazione codicistica nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, appare preminente l'interesse alla tutela dell'amministrazione della giustizia in ragione del rilievo riconosciuto, nell'ambito della descrizione della condotta punibile, all'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del bene, segmento della fattispecie incriminatrice comune a tutte le condotte di riciclaggio.<sup>5</sup>

E di certo, accanto all'amministrazione della giustizia, un posto non di secondo piano fra gli interessi protetti dalla norma deve essere riconosciuto all'ordine economico che rischia di essere inquinato attraverso la ricollocazione nei mercati finanziari di beni di provenienza illecita; la repressione delle condotte previste dalla norma, infatti, mira a prevenire l'inquinamento dell'economia, del libero mercato e della concorrenza.

Oggetto di riciclaggio oggi può essere il provento di qualunque delitto non colposo; ed inoltre è stato notevolmente ampliato il novero delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, prevedendo, accanto alla condotta di sostituzione dei beni, quella di trasferimento dei proventi illeciti ed includendo nella fattispecie incriminatrice tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato.

Al riguardo la Cassazione, con riferimento alla norma previgente, aveva precisato che << il nuovo testo dell'art. 648 bis cod. pen., introdotto dall'art. 23 legge n. 55 del 1990, ha ridisegnato la fattispecie abbandonando la configurazione - tipica di reato a consumazione anticipata - della materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi delitti. L'attuale fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica.>> (Cass. pen. sez. 1 sentenza n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767).

Si è, quindi, voluto introdurre, come ripetutamente rilevato dalla dottrina, una fattispecie di reato a forma libera attraverso la quale il legislatore intende perseguire un ampio spettro di condotte inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose. Si è parlato, in proposito di un reato "a geometria variabile nella quale

---

<sup>5</sup> Manes V., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale, in Riv. Trim. dir. Pen. econ., 2004, 59.

i beni protetti finiscono per essere necessariamente plurimi e raccordati alla storia dell'origine e dello sviluppo dei proventi Illeciti".<sup>6</sup>

Ciò vale, in particolare, con riguardo a tutte quelle fattispecie in cui sugli stessi beni vengano poste in essere molteplici e successive operazioni di sostituzione volte a fare disperdere l'origine illecita degli stessi; si tratta del cosiddetto riciclaggio indiretto che viene a costituire in concreto un ulteriore ostacolo alla tracciabilità della provenienza dei beni e quindi non può che integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. nella sua attuale formulazione.

Trattasi, quindi, di un reato che, pur consumandosi già nel momento in cui viene compiuta una singola operazione, fra quelle indicate nella norma, idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine illecita del bene, può continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni che perseguono il medesimo obiettivo fino a giungere alla definitiva sottrazione del bene all'identificazione attraverso il suo impiego in ambiti ove non potrà più essere accertata la sua origine delittuosa (Cass. pen. sez. 1 sentenza n. 5030 del 15/10/1998).

Ed anche a questo riguardo si è precisato che il reato di riciclaggio rientra nella categoria delle norme penali a più fattispecie, nelle quali sono previste più condotte illecite considerate, ai fini dell'integrazione del reato, alternativamente equivalenti o fungibili, essendo sufficiente per la consumazione anche il compimento di una sola delle condotte descritte; e si è, condivisibilmente, ritenuto che, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Cass. pen. sez. 2 sentenza n. 52646 del 20/11/2014, Rv. 261624).

Il reato mira a sanzionare non solo le condotte finalizzate alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni, attraverso l'attività di modifica e trasformazione dei beni di provenienza illecita, ma anche le condotte di trasferimento degli stessi, sia antecedenti che successive ad eventuali attività di trasformazione, essendo tali condotte funzionali a favorire la circolazione di beni di provenienza illecita (Cass. pen. sez. 2 sentenza n. 51414 del 18/9/2013, Rv. 258195).

## **5. La fattispecie concreta.**

In esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Siena, la Polizia Giudiziaria aveva provveduto al sequestro di un prodotto oleario attestato come olio extra vergine di oliva e di documentazione amministrativa ed contabile rinvenuto presso il soggetto indagato.

In particolare, nell'ambito delle attività di contrasto al riciclaggio merceologico nel settore oleario, veniva accertata da parte della Polizia Giudiziaria l'esistenza di due

---

<sup>6</sup> Macchia A., Spunti sul delitto di riciclaggio.

sistemi di frode: il primo avente ad oggetto oli ottenuti da processi non consentiti e spacciati come oli extravergini d'oliva; in particolare si era verificato trattarsi di oli prodotti tramite processi tecnologici non ammessi nel processo di produzione degli oli extravergini d'oliva, come la cosiddetta deodorazione; il secondo sistema di frode, invece, si concretava nella commercializzazione di prodotti oleari appartenenti a categorie merceologiche inferiori rispetto a quanto dichiarato.

Con ordinanza del Tribunale di Siena, era stata respinta l'istanza di riesame proposto dall'indagato avverso il suddetto decreto, emesso in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 2, 484, 648 bis, 515 e 516 cod. pen. Segnatamente nel decreto del P.M. era stato ipotizzato, tra gli altri, il reato di cui all'art 648 bis cod. pen., perché il soggetto indagato, senza essere concorso nella produzione di olio deodorato, sostituiva e/o trasferiva tale prodotto oleario proveniente da una società spagnola derivante da delitto non colposo (frode in commercio commessa in Spagna mediante produzione di olio deodorato), compiendo in relazione ad esso operazioni di miscelazione e diluizione tali da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Nel suddetto provvedimento era riportata una congrua motivazione circa la sussistenza dei presupposti che giustificavano l'emissione del decreto di perquisizione e sequestro, facendosi riferimento esplicitamente alla finalità probatoria posta a base del provvedimento emesso dal P.M.; segnatamente si faceva espresso riferimento alla finalità di apprensione ed acquisizione dell'olio e della relativa documentazione stante la necessità di accertare la reale destinazione dell'olio stesso e l'eventuale commistione dello stesso con altre partite non aventi le caratteristiche dell'olio extra vergine di oliva.

All'epoca si riconobbe trattarsi di una fattispecie nuova rispetto a quelle che, già in numerose occasioni, erano state accertate; difatti ricorrenti erano le indagini che portavano all'accertamento di episodi di vendita come olio extra vergine di oliva di prodotti che, dai controlli chimico fisici effettuati, non sono risultati rispettosi dei parametri richiesti di acidità ed altro, con conseguente declassamento del prodotto in questione a semplice ad una denominazione inferiore quale olio d'oliva o olio vergine d'oliva. In queste ipotesi veniva ravvisata la sussistenza dei reati di cui agli artt. 515 cod. pen. - frode nell'esercizio del commercio e 517 cod. pen. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

### **5.1. La normativa vigente. Definizione di olio extra vergine di oliva**

La normativa dell'Unione Europea ed in particolare il Regolamento n. 61/2011 della Commissione europea, che ha modificato il regolamento n. 2568/1991 relativo alle classificazioni degli oli, stabilisce, sulla base di una serie di parametri analitici, una classificazione merceologica degli oli d'oliva, distinguendo l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto di oli di oliva raffinati ed oli di oliva vergini, l'olio di sansa oliva<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Art.1 Regolamento (CEE) 2568/1991

Nel Regolamento n. 1531/2001 è stabilita una definizione dell'olio vergine di oliva, nel senso che sono qualificabili come tali soltanto gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano l'alterazione dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Viene altresì definito, quale olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 grammi per 100 grammi ed avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, prevedendosi altresì che sia tale solo l'olio ottenuto esclusivamente mediante prodotti meccanici.

Vi poi la normativa nazionale contenuta nella legge n. 9/2013, con la quale, tra l'altro, viene disciplinata la classificazione dei diversi tipi di oli con riguardo principalmente alle modalità di presentazione degli stessi sul mercato in vista di approntare un'adeguata tutela del consumatore.

La dottrina, mancando una definizione legislativa, era già pervenuta alla definizione del concetto di tracciabilità intendendo per tale l'identificazione di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte all'attività di produzione e commercializzazione di un prodotto e di quello di rintracciabilità, riferito al processo che permette l'accesso del consumatore alla filiera produttiva, rendendo possibile l'identificazione di tutte le sue tappe fino al punto di partenza<sup>8</sup>

## **6. I reati ipotizzati.**

Nel provvedimento di merito si era pervenuti alla ragionevole conclusione circa la sussistenza del fumus dei reati contestati di cui agli artt. 61 n. 2, 484, 648 bis, 515 e 516 c.p. - frode nell'esercizio del commercio, riciclaggio merceologico, falsità in registri e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

In sostanza dagli accertamenti eseguiti era emerso che la partita di olio sottoposta a sequestro era in realtà costituita da olio lampante di oliva di provenienza dalla Spagna, non commestibile, né utilizzabile per il consumo diretto, olio, appunto, che era stato venduto come olio extravergine di oliva di origine comunitaria; ciò era emerso dalle analisi effettuate dall'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché dal rapporto di prova redatto dal laboratorio ICQRF di Perugia (Ispettorato centrale tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) sul campione prelevato presso il porto di Livorno nonché dagli accertamenti compiuti dal Centro di ricerca per l'ovicoltura di Città Castello.

Attraverso i suddetti articolati accertamenti si era potuto verificare che la partita di olio sottoposta a sequestro era costituita da olii non commestibili illecitamente prodotti all'estero, che erano stati ricollocati sul mercato nazionale attraverso illecite miscele,

---

<sup>8</sup> O. Lanzara, La normativa sull'olio d'oliva nel diritto agroalimentare italo - comunitario, Torino 2014

non rilevabili attraverso le analisi ufficiali ed in particolare non risultanti dalle analisi di autocontrollo che erano state effettuate a cura del soggetto indagato.

Deve segnalarsi che la terza sezione penale della Corte di Cassazione, in una fattispecie relativa alla detenzione per la vendita di olio d'oliva dichiarato come extra vergine e risultato in realtà olio lampante e come tale destinato all'uso industriale non alimentare, ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a) legge 30 aprile 1962 n. 283, ritenendo irrilevante che ciò fosse il risultato di una trasformazione da cattiva conservazione<sup>9</sup>.

## **7. Il riciclaggio merceologico.**

Nella ora descritta fattispecie concreta erano stati ravvisati, con decisione confermata in sede di legittimità, nei limiti della verifica sull'accertamento cautelare, gli estremi del delitto di riciclaggio merceologico, essendo stata accertata una condotta di sostituzione o trasferimento di olio d'oliva deodorato proveniente da delitto commesso in Spagna effettuata attraverso operazioni di miscelazione e diluizione tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'olio stesso.

Sotto il profilo soggettivo, alla luce della documentazione acquisita dalla quale pure emergeva l'avvenuta miscelazione dell'olio di provenienza iberica con altro di qualità superiore veniva riconosciuta la consapevolezza da parte dell'indagato della natura effettiva dell'olio acquistato.

Come osservato dalla dottrina<sup>10</sup>, l'inadeguatezza del sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per la repressione delle frodi agro alimentari, ha spinto gli operatori ad ipotizzare, nella fattispecie concreta sopra descritta, la ricorrenza, in concorso con i reati specifici, del più grave delitto di riciclaggio, facendo ricorso alla figura, appunto, del riciclaggio merceologico.

Nel medesimo arco temporale l'ipotesi accusatoria del riciclaggio merceologico veniva riproposta, in relazione ad altre fattispecie concrete; anche in questo caso veniva ipotizzato che alcuni soggetti, nell'esercizio dell'attività commerciale d'importazione, imbottigliamento e vendita di olio d'oliva sfuso, senza essere concorsi nei delitti non colposi commessi in Spagna e consistiti nella raffinazione di olii d'oliva vergine mediante deacidificazione e deodorazione in modo da renderli olio deodorato nonché nella commercializzazione con la falsa designazione merceologica di olio extra vergine d'oliva, compivano, in relazione ai suddetti olii, operazioni di falsificazione documentale e di miscelazione e diluizione tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. In particolare, secondo il P.M., attraverso le ora descritte condotte veniva ottenuto un prodotto non conforme alle caratteristiche chimico - fisiche ed organolettiche previste per l'olio extra vergine d'oliva dal Regolamento CE

---

<sup>9</sup> Cass. pen. sez. 3, sentenza n. 56036 del 27/6/2017, Rv.272354.; nella stessa direzione si era già espressa Cass. pen. sez. 6, sentenza n. 4467 del 10/12/1976.

<sup>10</sup> L. Ferraris, Il riciclaggio merceologico come risposta sanzionatoria alle frodi nel settore oleario, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 3, 2017.

61/2001, falsamente designato quale olio extra vergine d'oliva, ma in realtà provento del delitto non colposo suddetto.

La ritenuta configurabilità, nelle fattispecie concrete appena descritte, del reato di riciclaggio cosiddetto merceologico veniva fondata sulla constatazione che le masse di olio, essendo res commerciali, potevano costituire l'oggetto di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e quindi rappresentare una condotta punibile antecedente a quella di cui all'art. 515 cod. pen.; in questo senso si riteneva che la condotta di frode in commercio veniva in rilievo in una fase successiva del ciclo produttivo aziendale da individuarsi nel momento della rivendita del prodotto miscelato. In sostanza la ipotizzata condotta di riciclaggio seguiva alla condotta di frode in commercio commessa all'estero, il reato presupposto, appunto, e precedeva un'ulteriore condotta di frode in commercio commessa successivamente mediante la consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra secondo lo schema tradizionale dell'*aliud pro alio*.

Ma in quell'occasione l'ipotesi accusatoria formulata dall'ufficio di Procura non ha retto alla verifica dibattimentale, essendosi il processo definito con un'assoluzione degli imputati dal reato di riciclaggio, perché il fatto non sussiste.

Nella lettura di quella sentenza<sup>11</sup> si possono cogliere tutte le criticità, in fatto ed in diritto, emerse nell'applicazione alla fattispecie concreta in esame "... di una norma incriminatrice repressiva di un momento isolato all'interno di un fenomeno criminoso tendente a svilupparsi in più fasi"; segnatamente, da un punto di vista fattuale, nel corso del dibattimento, era emersa la difficoltà di ricostruire la qualità e la provenienza delle masse di olio oggetto di miscelazione anche alla luce della complessità delle filiere che caratterizzano il settore oleicolo, nelle quali erano coinvolti tutti i soggetti partecipi della stessa; da un punto di vista giuridico quanto detto veniva a riverberarsi sulla prova dell'estraneità degli imputati alla commissione del reato presupposto. Difatti, veniva constatato dai giudici di merito come le due fasi distinte nella struttura del reato, costituite, appunto, dal reato presupposto e dalla condotta di riciclaggio, nella realtà economica venivano a risolversi in una serie articolata e complessa di azioni nell'ambito delle quali risulta oltremodo complesso individuare, come prescritto dalla norma incriminatrice, il preciso confine fra i vari reati presupposto e le successive condotte di riciclaggio. L'accertamento che gli imputati avevano offerto un contributo "necessario o quantomeno agevolatore alla commissione del reato presupposto" comportava come logica conseguenza l'esclusione della configurabilità del delitto di riciclaggio.

## **8. Il reato associativo.**

Diversa sorte processuale aveva, invece, quanto meno in primo grado, il processo, celebrato in precedenza, nell'ambito del quale era stata ipotizzata l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di frode in commercio aventi ad oggetto prodotti alimentari ed in particolare l'olio d'oliva<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Tribunale di Siena sez. penale, 4.4.2019 n. 377, est. Mosti

<sup>12</sup> Tribunale di Siena sez. Penale, 19.5.2017 n. 173, est. Massaro, Innocenti

Viceversa, all'esito del giudizio, di appello, è stato escluso il reato di associazione a delinquere, unitamente a diversi episodi di frode in commercio<sup>13</sup>. Ciò nonostante, appare interessante ricostruire le ipotesi accusatorie formulate dal P.M. ed il ragionamento seguito dai giudici di primo grado.

Interessante, in particolare, la riconosciuta configurabilità dell'ipotesi del concorso esterno nel reato riconosciuta in capo ad un pubblico ufficiale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari; veniva, al riguardo, accertato che il suddetto soggetto, pur non essendo inserito nella struttura aziendale riconosciuta come un'associazione a delinquere, aveva concorso dall'esterno con i soggetti appartenenti alla suddetta struttura "prestando al sodalizio il proprio contributo volto a garantire la stabilità, la conservazione dell'attività aziendale, l'impunità rispetto ai fatti di frode in commercio ...".

Nel giudizio di merito era risultata accertata l'utilizzazione dell'organizzazione e dei mezzi aziendali facenti capo agli imputati per la commissione, in modo stabile ed organizzato, di un numero indeterminato di illeciti in materia agro alimentare, quali i delitti di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. e di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all'art. 516 cod. pen.; in particolare, nell'esercizio dell'attività aziendale di commercializzazione all'ingrosso di olii d'oliva e di successivo stoccaggio ed assemblaggio per la vendita all'ingrosso, venivano effettuate operazioni di taglio e miscelazione di partite di olii provenienti da paesi esteri, anche olii non genuini, in quanto non utilizzabili per il consumo umano diretto, consegnando, quindi, tali prodotti agli acquirenti con la qualificazione di olio extra vergine d'oliva - 100% italiano. Veniva altresì riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 517-bis cod. pen., in quanto i reati avevano ad oggetto alimenti la cui denominazione d'origine o geografica o le cui specialità sono protette dalle norme vigenti<sup>14</sup>.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che, in una fattispecie concreta nell'ambito della quale era emersa, nei gradi di merito, l'esistenza di un'associazione finalizzata alla distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale di ingenti quantitativi di olio extra vergine di oliva sofisticato, poiché in realtà composto da olio di semi scadente colorato, sotto la copertura di ditte inesistenti e con marchi del pari inesistenti, in sede di legittimità si era pervenuta ad una decisione di annullamento con rinvio per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione ed all'intraneità ad essa del ricorrente<sup>15</sup>.

Le ora descritte condotte erano state rese possibili attraverso la precedente commissione di un'altra serie di delitti di falsità in registri, di cui all'art. 484 cod. pen., in relazione al

---

<sup>13</sup> Corte d'Appello di Firenze, 22.9.2020

<sup>14</sup> "Dalle prove assunte in dibattimento può dirsi provata la sussistenza di una *societas* volta alla commissione di un innumerevole numero di frodi in commercio ed in materia agro alimentare, sorta per volontà ed impulso di ...e cresciuta all'ombra di ..., e che ha strumentalizzato l'organizzazione, i mezzi ed il know how aziendali per la commissione dei reati fine di cui al capo c) dell'imputazione ed in definitiva per la massimizzazione dei profitti a discapito della clientela e dei consumatori finali" Tribunale di Siena, n. 173/2017.

<sup>15</sup> Cass. pen. sez. 4 21 settembre 2016, n. 47065.

previsto obbligo di tenuta del registro informatico di carico e scarico degli oli d'oliva<sup>16</sup>, con inserimento nello stesso di falsi dati relativi agli acquisti, alle movimentazioni ed alle lavorazioni delle partite di olio stoccate in azienda; il tutto con la finalità di immettere in commercio olio d'oliva provvisto dei requisiti intrinseci e merceologici per potere essere designato, sulla base della normativa vigente, nazionale e comunitaria, come olio extra vergine d'oliva.

Come sopra si evidenziava, in sede di appello<sup>17</sup> la sussistenza del reato associativo è stata esclusa per non essere stato adeguatamente accertato, nell'ambito del giudizio di primo grado, il requisito dell'organizzazione dell'associazione criminale, che non deve essere confuso con la struttura operativa lecita di un ente preesistente; in caso contrario, osservano i giudici di appello, qualsiasi attività plurisoggettiva illecita commessa nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa si presterebbe ad integrare un'ipotesi di associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen. Del resto in sede di legittimità si era già, costantemente, ritenuto che era necessario verificare, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., che gli imputati, facenti parte a vario titolo di una società preesistente, abbiano proceduto a piegare in via generale l'attività istituzionale dell'ente ad un'attività di tipo criminale<sup>18</sup>, distorcendo a tal fine la struttura societaria e piegandone il funzionamento per il perseguimento dei propri fini illeciti<sup>19</sup>, oppure abbiano costituito, a latere, un organismo specifico ed autonomo<sup>20</sup>.

Basandosi sui precedenti giurisprudenziali ora riportati, i giudici di appello hanno, da un lato, escluso l'asservimento totale dell'attività d'impresa a fini illeciti riscontrando come nel giudizio di primo grado era stato accertato che l'attività illecita rappresentava una parte minoritaria, circa il 5%, dell'attività lecita svolta dalla medesima società; da un altro lato hanno ritenuto che il linguaggio criptico, l'occultamento e la distruzione di documentazione e le false registrazioni, elementi valorizzati nella decisione di primo grado, potevano essere compatibili anche con un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato piuttosto che con un'ipotesi di associazione a delinquere.

## **9. Nuove prospettive.**

Deve registrarsi che la prassi è venuta ad assegnare al riciclaggio una funzione per lo più di carattere economico finanziario, nel senso che ci si è concentrati su oggetti del reato idonei a produrre significative ricchezze che, una volta ripulite, vengono reimmesse nel circuito economico, così tralasciando la possibilità di configurare il reato in ipotesi, come quella del riciclaggio merceologico, che solo apparentemente appaiono meno gravi.

Oggi però possono aprirsi nuove possibilità di applicazione della norma in seguito all'attuazione della direttiva del Parlamento europeo 23 ottobre 2018 n. UE 1673 in fase

---

<sup>16</sup> D.M.10 novembre 2009, n. 8077 con il quale è stato recepito il Reg. UE n. 182/2009 recante norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

<sup>17</sup> Corte d'Appello di Firenze 22/9/2020 n. 2766

<sup>18</sup> Cass. pen. sez. 6, sentenza n. 34489 del 30 gennaio 2013, sentenza n. 9177 del 16 dicembre 2011.

<sup>19</sup> Cass. pen. sez. 6 sentenza n. 10886 del 28 novembre 2014; sentenza n. 43656 del 25 settembre 2010

<sup>20</sup> Cass. pen. sez.2, sentenza n. 21606 del 18 febbraio 2009

di recepimento nel nostro Paese<sup>21</sup>, in relazione alla quale è stato approvato, in data 5/8/2021, uno schema di decreto legislativo

La principale novità è costituita dall'eliminazione, nella formulazione dell'art. 648 bis cod. pen., della qualificazione di "delitto non colposo" per i delitti presupposto, nel senso che, ai fini della configurabilità, del reato basterà che le descritte condotte di riciclaggio (sostituzione, trasferimento di denaro, o altre utilità o compimento, in relazione ad esse, di altre operazioni idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa) attengano a denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto. Si introduce, poi, per il riciclaggio, come anche per la ricettazione, un'ipotesi diversa, meno grave dal punto di vista sanzionatorio, laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La prassi concreta sarà chiamata a verificare l'effettiva estensione delle maglie della punibilità stabilita dalla legislazione europea voluta nell'ottica di intensificare gli strumenti di lotta al riciclaggio e non solo a quello di carattere finanziario.

Firenze, 15 ottobre 2021

Roberto Carrelli Palombi

---

<sup>21</sup> Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5/8/2021.